

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1993

Modificazioni delle norme per l'elezione della Camera dei
deputati

ONOREVOLI SENATORI. - L'esito del *referendum* del 18-19 aprile sull'abrogazione di talune norme della legge per l'elezione del Senato della Repubblica ha posto in evidenza due elementi essenziali; la volontà del corpo elettorale di modificare in senso fortemente maggioritario le norme elettorali e la sollecitazione ad un rapido rinnovamento che non può essere attuato se non attraverso immediate elezioni sia per il Senato della Repubblica sia per la Camera dei deputati. Mentre però, riguardo alle norme elettorali per il primo, le modifiche apportate con il *referendum* consentono di andare ad elezioni con un sistema maggioritario, ancorchè perfezionabile mediante aggiustamenti per lo più tecnico-logici, per quelle concernenti la seconda assemblea si rendono opportune modificazioni che tuttavia il tempo e soprattutto la volontà sin qui espressa dal Parlamento (si veda l'improduttività in materia in seno alla commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la quale non ha saputo produrre un organico progetto di legge di riforma) fanno ritenere di problematica definizione.

Si è ritenuto quindi opportuno proporre poche ed essenziali modificazioni che, ap-

provate in tempi brevissimi, consentano di procedere al celere rinnovo. In sintesi, la proposta mira a far coincidere le circoscrizioni elettorali con le province, assegnando i seggi non più attraverso i quozienti, ma con il metodo d'Hondt; l'eliminazione del recupero dei resti in sede di collegio unico nazionale, unita alle caratteristiche proprie dell'indicato metodo, vale a consentire una trasformazione tendenzialmente maggioritaria delle attuali norme.

Le modificazioni proposte portano ad una forte attenuazione della frammentazione della rappresentanza parlamentare, attraverso, in particolare, il mancato recupero dei resti, sì che risulta pleonistica l'individuazione di soglie o sbarramenti, senza tuttavia costituire barriere elettoralmente invalicabili per quelle forze che siano realmente e consistentemente radicate in particolari aree.

Inoltre, ogni circoscrizione avrà effettivamente il numero di deputati computato in rapporto alla popolazione, mentre l'attuale metodo può dare luogo, in merito, a distorsioni.

La rapida approvazione delle norme costì proposte costituirà la reale e dovuta adesione del Parlamento alla volontà dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dal seguente:

«I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province».

2. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono soppresse le parole: «di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

3. La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è soppressa.

Art. 2.

1. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito con il seguente:

«Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, se ritenuto opportuno, da uno o più esperti designati dal presidente:

1) determina, per ogni lista, la cifra elettorale, che è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Quindi tra i

quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti deputati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

Art. 3.

1. Nel quarto comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola «elementi» sono inserite le parole «o contenenti scritte»; dopo la parola «possono» sono inserite le parole «nel loro insieme, così come graficamente proposti».

2. L'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità della sua elezione».

3. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono soppresse le parole «i certificati di nascita, o documenti equipollenti».

4. Sono abrogati gli articoli 12, 83, 84, 85 e l'ultimo comma dell'articolo 86 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.